

TAR Ancona 25/09/1999 n. 973

legge 109/94 Articoli 2 - Codici 2.3.1

Le controversie concernenti l'aggiudicazione di un appalto stipulato da un Ente pubblico economico (nella specie un Consorzio per l'area di sviluppo industriale), che agisca in proprio e in posizione di parità con gli aspiranti alla gara, non già quale concessionario di un Ente pubblico non economico, appartengono alla cognizione del giudice ordinario, in quanto gli atti attinenti alla procedura di scelta dell'aggiudicatario (bando, lettera d'invito, verbale di aggiudicazione e approvazione dello stesso), non ineriscono all'organizzazione dell'Ente e non sono idonei a degradare la posizione soggettiva dei terzi, in essi coinvolti, ad interesse legittimo; su tale assetto della giurisdizione non influisce l'art. 31 bis comma 2 D.L. 3 aprile 1995 n. 101, convertito dalla L. 2 giugno 1995 n. 216 - secondo cui i ricorsi relativi ad esclusione da procedure di affidamento di lavori pubblici per la quale sia stata pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi dell'art. 21 L. 6 dicembre 1971 n. 1034 devono essere discussi nel merito entro novanta giorni dalla data dell'ordinanza di sospensione - trattandosi di norma da interpretarsi in senso puramente letterale, non già come disposizione attributiva di giurisdizione in materia di esclusione dall'affidamento di lavori pubblici qualora la relativa controversia sia devoluta al giudice ordinario, ma solo come norma volta alla sollecita definizione di dette controversie nei casi in cui esse appartengano alla cognizione del giudice amministrativo, il quale abbia esercitato i propri poteri di sospensiva